

N. 208 del 20.12.2004

OGGETTO: Condono edilizio – Determinazione oneri concessori.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 32 del D.L. 30.09.2003, n. 269 come convertito dalla Legge 24.11.2003 n. 326 denominata "Legge sul condono edilizio";

Preso atto che la Regione Veneto, con la Legge Regionale 05.11.2004, n. 21 ha emanato proprie disposizioni in materia di condono edilizio;

Visto il 5° comma dell'art. 4 della predetta L.R. 21/2004 che prevede la facoltà da parte dei Comuni di incrementare, qualora di importi inferiori, gli oneri concessori di cui alle tabelle comunali, fino agli importi stabiliti dalla tabella D allegata alla legge 326/03;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di stabilire che gli oneri concessori afferenti i condoni edilizi sono quelli determinati nelle tabelle comunali che, qualora di importo inferiore a quanto previsto a titolo di anticipazione dalla tabella D allegata alla legge sul condono, sono incrementati fino tale importo;
2. di incrementare del 10% diritti ed oneri già previsti per il rilascio dei titoli abitativi edilizi limitatamente all'attività connessa al rilascio dei permessi di costruire in sanatoria;
3. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di rito a tergo riportati;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
